



DDI

CLASSE
CAPOVOLTAVIDEO
I diritti civili

8

I diritti civili: le libertà individuali

La Costituzione, dopo aver proclamato all'art. 2 i diritti inviolabili, disciplina in maniera più articolata i **diritti di libertà**, che rappresentano una conquista dell'individuo nei confronti dello Stato, una tappa del lungo cammino compiuto per passare dai regimi assolutistici a quelli democratici in senso moderno. Parliamo infatti di quei diritti che garantiscono alla persona una sfera di azione libera dall'ingerenza dello Stato che, in virtù dei poteri di cui dispone, potrebbe sopprimerli, sopraffare la collettività e instaurare la dittatura.

Gli artt. dal 13 al 28 della Costituzione (Titolo I – Rapporti civili) disciplinano una serie di diritti di cui i cittadini godono sia in quanto individui (**diritti individuali**) sia in quanto singoli facenti parte di una collettività (**diritti collettivi**), che sono alla base di una moderna democrazia e che sono ritenuti fondamentali a difesa della persona umana.

Alcuni diritti sono riconosciuti solo ai cittadini italiani, ma molti altri, legati alla stessa natura umana, sono garantiti a tutti, anche agli stranieri che si trovano sul nostro territorio.

La libertà personale

Gli artt. dal 13 al 16 riguardano la tutela di alcune libertà fondamentali per la persona: la **libertà personale** (art. 13), **di domicilio** (art. 14), **corrispondenza** (art. 15), **soggiorno**

e **circolazione** (art. 16). Queste libertà sono tutelate da arbitrarie limitazioni da parte dell'autorità e da qualsiasi tipo di violenza fisica o morale nel caso le persone siano sottoposte a forme di restrizione. Tali restrizioni, infatti, sono possibili, ma solo in seguito a provvedimenti motivati e non arbitrari delle autorità competenti, determinati da violazioni della legge (nel caso della libertà personale, pensiamo all'arresto o al fermo) o da situazioni contingenti di carattere eccezionale, tali da porre in pericolo la comunità. L'art. 13 tutela la libertà personale, intesa come diritto degli individui di non essere arrestati, perquisiti o sottoposti a qualsiasi forma di restrizione personale.

Una persona può essere privata della libertà solo con un provvedimento emesso da un giudice e solo nei casi previsti dalla legge; soltanto in casi eccezionali di necessità e urgenza (per esempio, arresto in flagranza di reato), le autorità di pubblica sicurezza possono adottare provvedimenti restrittivi della libertà personale, ma questi devono essere convalidati dal giudice in breve tempo.

In linea generale si può essere arrestati solo dopo aver subito un processo e aver ottenuto una **sentenza definitiva di condanna** emanata da un giudice, in quanto, secondo il nostro ordinamento, fino a quel momento, una persona deve essere considerata innocente.

Quando sussistono «gravi indizi di colpevolezza (art. 273 c.p.p.) a carico di una persona, e «in presenza di particolari situazioni di pericolo» (pericolo di fuga, di inquinamento delle prove, di ripetizione del reato), il magistrato può autorizzare la **carcerazione preventiva** della persona imputata di reato, che viene privata della libertà personale in attesa di processo per un periodo di tempo che ha comunque una durata limitata stabilita dalla legge.

L'inviolabilità del domicilio

L'art. 14 amplia ulteriormente la difesa della libertà personale e, riconoscendo **l'inviolabilità del domicilio**, tutela **il diritto alla riservatezza**: la violazione del domicilio è considerata, infatti, un'intrusione nella vita della persona, in quanto le mura domestiche, dove ognuno custodisce le proprie cose e i propri pensieri, sono per certi aspetti una proiezione della persona stessa e godono quindi della stessa protezione.

In altri termini a casa nostra possiamo far entrare chi vogliamo, ma se qualcuno si introduce con la forza viola la Costituzione e commette un reato, sia che si



tratti di un ladro sia che si tratti della più alta autorità dello Stato.

Anche per l'inviolabilità del domicilio sono ammesse eccezioni: i pubblici poteri possono limitarla «nei casi e modi stabiliti dalla legge». Pertanto, le autorità di polizia e il magistrato, se adottano le dovute garanzie previste dalla legge, possono effettuare **ispezioni, perquisizioni e sequestri**.

La libertà di circolazione e soggiorno

Il cittadino è libero anche di muoversi da una località all'altra: l'art. 16 garantisce infatti la **libertà di circolazione e di soggiorno**, cioè la possibilità per il cittadino di spostarsi sul territorio dello Stato (libertà di circolazione) e di fissare dovunque la sua dimora (libertà di soggiorno). Tale libertà non è riconosciuta a tutti, ma è riservata esclusivamente ai "cittadini" e può essere limitata solo per motivi di salute e di sicurezza pubblica (per esempio ai cittadini italiani è stato impedito di spostarsi dalla propria residenza per motivi di salute pubblica durante l'epidemia da coronavirus).

Un cittadino non solo può circolare liberamente sul territorio nazionale, ma è anche libero di uscire e di rientrare in patria (**libertà di espatrio**) purché osservi gli obblighi di legge (per esempio, munirsi del passaporto).

Ogni cittadino italiano è anche cittadino dell'Unione europea e, in quanto tale, è libero di spostarsi in qualunque Paese dell'Unione come se circolasse sul territorio nazionale, munito quindi solo di un documento di riconoscimento.

La segretezza della corrispondenza

La tutela della sfera intima e della riservatezza si completa con l'art. 15, nel quale è garantita la **segretezza di ogni forma di corrispondenza** (scritta, telegrafica ecc.) e di **comunicazione** (telefonica, telematica). In altre parole è assicurata la possibilità di inviare e ricevere qualunque tipo di messaggio, con ogni mezzo conosciuto, senza timore di intromissioni. Per meglio tutelare questo aspetto della riservatezza, alla fine degli anni Settanta del secolo scorso è stata introdotta una legge per impedire alla polizia di dar corso a intercettazioni telefoniche senza l'autorizzazione del giudice. Dal momento, però, che queste rappresentano un mezzo di ricerca della prova di un reato, il codice di procedura penale stabilisce quando e come è possibile eseguirle (artt. 266 e segg.).

In seguito allo sviluppo delle telecomunicazioni e alla possibilità di archiviare ingenti banche dati grazie ai sistemi informatici, al fine di continuare a garantire la riservatezza delle comunicazioni si è resa necessaria una

normativa specifica per disciplinare la **diffusione dei dati personali (l. 675/1996)**.

La legge, che ha istituito anche un'**Autorità garante per la protezione dei dati personali** con il compito di vigilare sulla corretta osservanza e attuazione delle disposizioni in materia, impone che i cittadini diano il consenso per l'archiviazione e il trattamento dei loro dati.

In breve tempo, le norme relative al trattamento di tali dati sono diventate tanto numerose e la disciplina tanto complessa da rendere necessarie la semplificazione e la risistemazione della materia. Il 1° gennaio 2004 è entrato in vigore il **codice della privacy** (d.lgs. 196/2003, aggiornato al recente Regolamento UE 2016/679), che contiene importanti innovazioni sulla riservatezza e sulle comunicazioni telefoniche.

RICERCA & ORGANIZZA

Vi viene chiesto di creare, per conto della scuola, un archivio digitale di opere d'autore che hanno trattato il tema dell'abuso delle limitazioni della libertà personale da parte delle autorità pubbliche nel corso della storia (schiavitù, arresti e uccisione di avversari politici, torture, sequestri, perquisizioni arbitrarie ecc.).

Dividetevi in gruppi per realizzare il lavoro: a ogni gruppo viene assegnato un ambito di ricerca tra opere cinematografiche, libri, canzoni.

Create delle schede sintetiche delle opere trovate, catalogandole in base al tipo di reato, al Paese di produzione e all'anno di realizzazione.

Su quale tematica avete trovato la maggiore produzione artistica?

Approfondite la conoscenza di quell'argomento.

